

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Assicurazione dei giardini e colture

Edizione 2021

Indice

Condizioni generali di assicurazione	2
A Estensione dell'assicurazione	2
A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?.....	2
A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?.....	2
A3 Qual è la prestazione assicurata?.....	2
A4 Quali sono le esclusioni generali?.....	2
B Sinistro	3
B1 Che fare in caso di sinistro?.....	3
B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?.....	3
B3 Qual è la franchigia a carico dell'avente diritto?.....	3
B4 Quando scade l'indennità?.....	3

Condizioni generali di assicurazione

A Estensione dell'assicurazione

A1 Quali sono le cose e le spese assicurate?

Giardini e colture

1. Sono assicurati:

- a) i giardini degli stabili: praticelli, arbusti, cespugli, fiori, alberi, recinzioni e siepi. Sono pure assicurate le cose che fanno parte dei giardini, quali muri, balaustre, cancelli, scale, statue, fontane, vasche e laghetti compreso il contenuto, piscine, pennoni, impianti di illuminazione, sistemi di allarme all'esterno dello stabile, strade di accesso private, viali, sentieri, selciati, specchi per la circolazione, collettori di energia solare, antenne e antenne paraboliche;
- b) le colture che servono esclusivamente ad uso privato.

2. Non sono assicurati:

le cose che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione.

Spese

Sono assicurate, nella misura in cui sono provocate da un danno coperto:

- a) le spese di perizia per la valutazione del danno;
- b) le spese di sgombero, all'esclusione però delle spese per distruggere, decontaminare o riciclare l'aria, l'acqua e la terra, anche se i detriti sono mescolati a cose assicurate;
- c) le spese incorse per limitare il danno, fino a concorrenza della somma di assicurazione; nella misura in cui tali spese, addizionate all'indennità, oltrepassano la somma di assicurazione, esse vengono rimborsate solo se si tratta di spese relative a provvedimenti richiesti dalla Compagnia.

A2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

1. Sono assicurati i danni causati:

- a) dal fuoco, dal fumo (azione repentina ed evento accidentale), dal fulmine, dalle esplosioni, dalle implosioni;
- b) dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento che soffia ad almeno 75 km orari, abbattendo alberi o scoperchiando tetti nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti di terreno (danni naturali).

Non sono danni dovuti agli eventi naturali:

- quelli causati da cedimenti del terreno, cattive condizioni del terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione degli stabili, omissione di misure protettive, movimenti del terreno causati da lavori di sterro, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamento di corsi o superfici d'acqua che, in base alle esperienze fatte, si ripetono;
- indipendentemente dalla causa, i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione;
- i danni di esercizio con i quali, secondo l'esperienza, si deve contare, come quelli causati in seguito a lavori di genio civile, costruzione di fabbricati o gallerie, estrazione di sabbia, pietre, ghiaia o argilla;

- c) dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna di aerei o veicoli spaziali o di loro parti;
- d) dal bang supersonico;
- e) dal danneggiamento doloso, ossia da qualsiasi deterioramento o distruzione intenzionale di cose assicurate, da parte di terzi.

2. Non sono assicurati:

- a) i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- b) le abbruciacchiature e i danni a cose che sono state esposte al fuoco o al calore;
- c) i danni causati da bassa pressione, da colpi di ariete, dalla forza centrifuga o da altre forze meccaniche di esercizio;
- d) le spese dovute all'intervento del corpo dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti legalmente a prestare soccorso.

A3 Qual è la prestazione assicurata?

L'assicurazione è conclusa al valore a nuovo. Il danno è risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione convenuta e senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione (assicurazione al primo rischio).

A4 Quali sono le esclusioni generali?

Non sono assicurati:

- a) i danni che sopravvengono in occasione degli eventi seguenti: guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per porvi rimedio, inoltre in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) i danni causati dall'energia nucleare. Tuttavia la copertura d'assicurazione sussiste se l'avente diritto prova che i danni non hanno nessun rapporto coi suddetti eventi.

B Sinistro

B1 Che fare in caso di sinistro?

L'aveente diritto deve:

- a) avvisare subito la Compagnia;
- b) dare alla Compagnia, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, tutte le informazioni sulla causa, la gravità e le circostanze del sinistro, e consentirle di fare le inchieste utili a tale scopo;
- c) dare le indicazioni che giustificano il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo di risarcimento;
- d) fare il possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno; a tale scopo, egli rispetterà le istruzioni della Compagnia;
- e) non effettuare sulle cose danneggiate modificazioni che potrebbero rendere più difficile o impossibile la determinazione della causa del sinistro o della gravità del danno, a meno che tali modificazioni servano a ridurre il danno o siano effettuate nel pubblico interesse;
- f) tenere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate;
- g) se lei non rispetta l'obbligo di collaborare per giustificare la richiesta assicurativa, possiamo chiederle di farlo per iscritto, fissandole un termine di 10 giorni. Se non ottempera a questa richiesta, decade l'obbligo di fornire le prestazioni.

B2 Come vengono determinati il danno e l'indennità?

1. Come si determina il danno?

L'aveente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro. In caso di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno è fatto esclusivamente dal contraente e dalla Compagnia. La Compagnia può, a sua scelta, far eseguire le riparazioni necessarie da artigiani da lei incaricati, oppure versare l'indennità in contanti. Non è obbligata a riprendere le cose salvate, danneggiate o ritrovate.

2. Come si calcola l'indennità?

2.1 Per i giardini e le colture

- a) L'indennità dovuta è calcolata in base al valore di sostituzione delle cose assicurate al giorno del sinistro e ai costi della manodopera relativa alla loro sostituzione. L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione.
- b) In caso di danno parziale, l'indennità corrisponde, al massimo, al costo effettivo delle spese di riparazione.

2.2 Per le spese

- a) Le spese di sgombero sono rimborsate fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.
- b) Le spese per i periti designati dall'aveente diritto sono calcolate in base alle norme SIA e sono rimborsate fino a concorrenza del 5% del danno.

B3 Qual è la franchigia a carico dell'aveente diritto?

L'aveente diritto deve assumere in proprio CHF 200.– dell'indennità per ogni evento.

B4 Quando scade l'indennità?

L'indennità scade 4 settimane dopo che la Compagnia ha ricevuto le informazioni che le consentono di fissare l'importo del danno e di stabilire il proprio obbligo. 4 settimane dopo il sinistro, il minimo dovuto in ogni caso può essere richiesto a titolo di acconto.

In particolare l'indennità non è scaduta fintantoché lo stipulante o l'aveente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di una procedura penale a causa del sinistro, e se tale procedura non è terminata.